

COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 DEL 27/ 03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese di marzo alle ore 19.15 ed in prosieguo nella sala delle adunanze consiliari, della Sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente in data 22/03/2019 prot.llo 2447 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.10 e assenti, n. 02 come segue

N.D'ord	Cognome	Nome		presenti	assenti
1	GUIDA	DAVIDE	SINDACO	X	
2	CRISCI	VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
3	ZIMBARDI	NICOLA	"	X	
4	LETTIERI	GIOCONDA	"		X
5	BATTISEGOLA	GENNARO	"	X	
6	CRISCI	FRANCESCO	"	X	
7	CRISCI	MARIA MERCEDES	"	X	
8	CRISCI	SABATINO	"	X	
9	CIMMINO	MARIA ANTONIETTA	"	X	
10	GUIDA	GIUSEPPE	"		X
11	CANGIANO	DOMENICO	"	X	
12	MEDICI	TERESA	"	X	
			"		

Giustificano l'assenza i Consiglieri comunali

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il dott. Gennaro Battisegola nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio Bocciero incaricato della redazione del presente verbale

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

In continuazione della seduta

Il presidente illustra la proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione aliquote addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra estesa;

RITENUTI i suddetti atti meritevoli di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, allegato al presente atto;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Con n. 08 voti favorevoli e n. 02 contrari (cangiano e Medici) - espressi nelle forme di legge e di Regolamento

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile e invita alla votazione che dà il seguente risultato: n. 08 voti favorevoli e n. 02 contrari (cangiano e Medici).

Pertanto il Consiglio comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs.267/2000

.....la seduta continua.....





Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021 Arienzo (CE)

Tel. 0823 804210 - 805351 - Fax 0823 804619


SETTORE II
ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 02 DATA 08/03/2019

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA: NUMERO 3 DATA 13-3-19

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2019.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 08 del 10.03.2018, con la quale si è determinata per l'anno 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8 per cento, confermando quella in vigore nell'anno 2017, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 30.03.2017;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO il comma 37 della legge 205/2017 (legge Bilancio 2018) che prevede che il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali introdotto dal precitato comma 26 della legge di stabilità 2016, già confermato per il 2017, venga disposto anche per tutto il 2018;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2019, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all' I.R.P.E.F. vigente nell'anno 2018 nella misura del 0,8 per cento;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale in merito alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. f), e 48 del Testo Unico 18 Agosto 2000 n. 267;

RITENUTO, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale, in quanto organo competente, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% a decorrere dal 1 gennaio 2019;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO infine il Decreto del 25/01/2019, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;

PROPONE


Affinchè il Consiglio Comunale deliberi

Per quanto indicato in premessa, che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di determinare che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2019 è confermata nella misura dello 0,8 per cento;
1. Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale è necessario per garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;
2. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenziali;
3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
4. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Vincenzo Trusio



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

ESPRIME

O parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147/bis, comma 1°, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

O parere di regolarità tecnica non richiesto in quanto mero atto di indirizzo.

Arienzo, li 08-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Rag. Vincenzo Trusio



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II RAGIONERIA - FISCALITA'**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

ESPRIME

O parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

O parere di regolarità contabile non richiesto in quanto mera atto di indirizzo.

O sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000)


Arienzo, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Rag. Vincenzo Trusio

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Gennaro Battisegola



IL SEGRETARIO COMUNALE


F.to Dott. Antonio Bocciero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124, comma1, del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. e ii) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32, comma1 della Legge 18/06/2009, n.69 e ss.mm. e ii)

Dalla Residenza Comunale, li 8-6-2019

Il Messo Comunale
F.to Alessandro Zimbardi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art.134,c.4, D.Lgs. 267/2000);

E' divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs.267/2000);

E' stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall'art. 124,c.1, D.Lgs. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 8-6-19..... al.....

Dalla Residenza comunale, li 8-6-19

Il Responsabile del Settore I
F.to Carmela D'Addio

Per copia conforme all'originale

Dalla residenza comunale, li 8-6-19



Il Responsabile del Settore I
Carmela D'Addio